



Venezia, 26-02-2024

Prot. nr. 96936/2024

Al Consigliere comunale Giuseppe Saccà

e per conoscenza

Al Presidente della V Commissione

Alla Segreteria della V Commissione

Alla Presidente del Consiglio comunale

Ai Capogruppo consiliari

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Al Presidente della Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Al Vicesegretario Vicario

GIUNTA COMUNALE
ASSESSORE MASSIMILIANO DE MARTIN

*Urbanistica
Edilizia privata
Ambiente*

Oggetto: risposta all'Interrogazione nr. d'ordine 907 inviata il 31-01-2024 con oggetto interpretazione art. 42 regolamento edilizio del Comune di Venezia

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sentiti gli Uffici competenti in merito all'interpretazione dell' articolo 42 comma 5 del Regolamento Edilizio, si precisa quanto segue.

Il termine "edificio" è riferito ad un immobile con due o più unità immobiliari che come tale può costituire un condominio;

- se ci sono più unità immobiliari residenziali che svolgono attività di "Bed and Breakfast/Locazione Turistica", le stesse sono in 'comunicazione fisica' o in 'continuità diretta' qualora presentino tra loro delle aperture e/o comunicazioni dirette.

I tipici esempi sono: .

collegamento orizzontale: porta di collegamento interna su muro di divisione delle unità immobiliari,

collegamento verticale: scala di collegamento interna tra due o più unità immobiliari sovrapposte.

Si precisa che l'accesso alle unità immobiliari attraverso lo stesso vano scala/pianerottolo non costituisce 'comunicazione fisica' o 'continuità diretta'.

Si sottolinea che il personale tecnico del Settore SUE, in sede di appuntamento, fornisce le indicazioni sopra esposte ai professionisti e che i chiarimenti in questione sono stati comunicati ad ANCE con nota Pg 2020/138699 del 12.03.2020 (Allegato 1), e recentemente anche all'Associazione ABBAV con comunicazione a firma dei Direttori competenti (Allegato 2).

Allegati: [Allegato 1](#), [Allegato 2](#)

Massimiliano De Martin